



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg.

Magistrati:

dott.ssa Nicoletta Lolli	Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni	Giudice
dott. Giorgio Bertola	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 13/03/2017 al n. 2115/2017

R.G., promossa con atto di citazione

DA

SILVANA (C.F.

elettivamente domiciliata in Padova

attrice

CONTRO

BANCA

S.P.A. (C.F.

convenuta

E CON L'INTERVENTO DI
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PADOVA,



terzo intervenuto

avente per oggetto: **Querela di falso,**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per **SILVANA** *“Come da foglio allegato a PCT”* ovvero “in via principale Per tutti i motivi sopra esposti e qui richiamati, in accoglimento della querela di falso avverso le attestazioni ex art. 50 T.U.B. del 26 aprile 2010, utilizzate quale prova agevolata ai fini dell'emissione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi del Tribunale di Padova n. 1709/2010 del 29.04.2010 e n. 1456/2011 del 12.04.2011 e per l'effetto, risultando affetti da falsità ideologica per induzione, altresì avverso i predetti decreti ingiuntivi stessi, nonché avverso ogni atto e/o provvedimento successivo, conseguente e/o derivato ed in primis, avverso le istanze di fallimento nei confronti della Giovanni & Figli S.p.A. presentate da S.p.A. e S.p.A. (ora fusa per incorporazione in S.p.A.), accertare e dichiarare la falsità (ideologica) delle quattro attestazioni di verità ex art. 50 T.U.B. del credito ivi indicato relativo ai conti correnti della società Giovanni & Figli S.p.A., n. 14580,93, n. 17260,54 (già), n. 17261,47 (già M) sottoscritte dal dirigente preposto in data 26 aprile 2010 in Rossano Veneto e n. 59666,22 sottoscritta sempre dal dirigente preposto nella stessa data, in Verona, allegate sia al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 1709/2010 che al decreto n. 1456/2011 del Tribunale di Padova e la conseguente violazione dell'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in combinato disposto con l'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno), per i suddetti decreti ingiuntivi;



conseguentemente dichiarare la nullità dei predetti atti e di quelli ad essi conseguenti, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso: ordinare una consulenza tecnica che accerti il saldo esatto di tutti i conti intrattenuti dalla Banca con la Giovanni & Figli S.p.A. all'aprile del 2010, eliminando tutti gli addebiti di interessi, commissioni ed oneri non dovuti o usurari (da calcolare includendo anche il costo delle fidejussioni); - adottare ogni conseguente provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; - con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede sin d'ora il deposito e/o l'acquisizione degli originali dei decreti ingiuntivi n. 1709/2010 e n. 1456/2011 e degli allegati attestati ex art. 50 Tub nonché degli originali delle istanze di fallimento promosse contro la società Giovanni & Figli S.p.A. da S.p.A. e S.p.A. (ora fusa per incorporazione in S.p.A.). Riservata ogni separata azione per il risarcimento di tutti i danni patiti e *patienti*. Il procuratore attoreo dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o istanze nuove che dovessero essere formulate dalla convenuta”;

- per BANCA S.P.A.: *“Come da foglio allegato a PCT”* ovvero *“rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto inammissibile l’azione promossa e comunque inammissibili e/o improponibili tutte le domande proposte dall’attrice; 1. rigettarsi la querela di falso proposta e tutte le domande avversarie in quanto infondate; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”*;

- per PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA: *“Visti gli atti conclude per il rigetta delle domande attoree poiché infondate nel merito”*.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Silvana ha proposto querela di falso al fine di ottenere la declaratoria di falsità sia di quattro certificazioni (doc. 6-7-8-9) emesse *ex art. 50 T.U.B.* dal funzionario della banca convenuta in forza delle quali questo Tribunale ha emesso due decreti ingiuntivi n. 1709/10 e n. 1456/11, sia di tutti i provvedimenti conseguenti a tali provvedimenti.

Ha dedotto l'attrice che la falsa attestazione atterrebbe “[al]la *falsa rappresentazione del credito asseritamente vantato dalla Banca perché nei conti di riferimento sono stati addebitati interessi passivi artificialmente calcolati su tutte le operazioni bancarie per fido, extra fido, commissioni di massimo scoperto, anticipo fatture, spese ed interessi anatocistici, con superamento del tasso soglia usura*”.

In ragione di tali provvedimenti monitori provvisoriamente esecutivi, la convenuta ha ottenuto dal Tribunale di Bassano del Grappa una sentenza dichiarativa del fallimento della società di cui l'attrice era socia e garante per un debito complessivo di oltre 13.689.000 euro.

Il giudizio di opposizione instauratosi contro i due decreti ingiuntivi si è concluso, per quanto riferisce la convenuta nella memoria di replica, con la sentenza n. 1763/2017 del 12 luglio 2017 la quale ha rigettato l'opposizione.

Ha dedotto l'attrice che laddove le certificazioni *ex art. 50 T.U.B.* hanno attestato che il credito della banca era “*vero, liquido ed esigibile*”, esse attesterebbero un fatto falso, visto che in sede concorsuale l'importo oggetto di certificazione non corrispondeva a quello ammesso dal Curatore.

Si è costituita la convenuta chiedendo la declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso ed in ogni caso il suo rigetto per infondatezza.

Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso per il rigetto delle domande stante la loro infondatezza.



Va osservato che, apparendo la causa già documentalmente istruita fin dalla prima udienza vertendo solo su questioni di diritto, essa è stata spedita direttamente in decisione senza la concessione dei termini istruttori 183 c.p.c. sulla scorta del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 11/03/2016 (Rv. 639347 - 01) secondo cui *“In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”*

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla banca convenuta relativa alla inammissibilità della querela di falso verso le certificazioni ex art. 50 T.U.B..

Ritiene la banca che la inammissibilità sia la conseguenza dell'assenza di valore fidefacente in quei documenti.

Il Collegio non condivide la deduzione di parte convenuta.

L'ammissibilità della proposta querela di falso discende dal fatto che, almeno limitatamente al procedimento monitorio, la certificazione ex art. 50 T.U.B. gode per legge del valore di prova scritta privilegiata idonea a soddisfare il requisito della prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo.

Se quindi si vuole contestare la veridicità dell'attestazione apposta dal funzionario in riferimento al credito della banca per come risultante dagli estratti



Firmato Da: BERTOLA GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 1d5dc927cc11816428493458c61233b8 - Firmato Da: LOLLI NICOLETTA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 136cc418766b94fc1484168fc44c

conto ed azionato in via monitoria, lo strumento processuale della querela di falso appare corretto nella misura in cui essa abbia la finalità di ottenere il risultato di privare quel certificato del valore di prova privilegiata affinché non possa essere più utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo.

Passando al merito va osservato che le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

L'attrice ritiene che, laddove l'art. 50 T.U.B. afferma che il funzionario della banca certifica che il credito "è vero e liquido", ciò significhi che l'importo contabile del saldo debba essere stato anche correttamente determinato. In tal senso si deve intendere la sua doglianza relativa all'illegittimo addebito di commissioni, spese ed interessi che poi hanno portato ad una ammissione inferiore a quanto richiesto in sede concorsuale.

Tale lettura non appare condivisibile.

L'unico comma dell'art. 50 T.U.B. è significativamente intitolato "*Decreto ingiuntivo*", e afferma che: "*1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido*".

Quella certificazione ha quindi, per espressa previsione di legge, la sola finalità di costituire una prova scritta idonea ad accedere alla speciale procedura monitoria di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c..

In tal senso l'ha sempre intesa anche la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 19/10/2016) che infatti, nel caso in cui quel decreto ingiuntivo sia opposto, richiede che il convenuto/opposto (che resta pur sempre attore in senso sostanziale) debba



provare il suo credito secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c., non potendosi più avvalere del valore della prova scritta privilegiata.

Fatta questa premessa, va allora rilevato che ciò che l'attrice contesta non è che il funzionario o l'istituto di credito abbiano falsificato le scritture contabili dei rapporti di conto corrente o che la certificazione faccia riferimento a rapporti intercorsi con soggetti diversi da quelli per cui è causa o ancora che il certificato riporti un valore non conforme alle risultanze delle scritture contabili del rapporto, ma contesta che gli importi risultanti dagli estratti conto sarebbero errati perché la somma esposta sarebbe la conseguenza dell'applicazione di interessi, commissioni e spese non dovuti o non dovuti nella misura richiesta.

Ritiene il Collegio che tale contestazione tuttavia non possa essere fatta valere con lo strumento processuale della querela di falso, poiché attiene all'esatto ammontare del credito e non alla falsità della certificazione del credito, in quanto la "verità" che predica l'art. 50 T.U.B. è limitata alla corrispondenza tra il saldo contabile risultante dall'estratto conto ed il certificato sottoscritto dal funzionario.

La domanda principale va quindi rigettata per manifesta infondatezza, conformemente anche a quanto concluso dal Pubblico Ministero interveniente, così che le successive domande, conseguenti e subordinate, restano assorbite dal rigetto della domanda principale.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014, nei valori medi per le fase introduttiva, studio e decisoria.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;



2) Condanna SILVANA a rifondere a BANCA

S.P.A. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante *pro tempore* le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 5.534,00 per esborsi, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. ed al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 55/2014*;

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017.

Il Giudice Relatore

Dott. Giorgio Bertola

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Lolli

IL CASO.it

